



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Settima Sezione Civile

(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)

★★★

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Mariarosa Pipponzi	Presidente
dott. Christian Colombo	Giudice
dott. Andrea Gaboardi	Giudice relatore ed estensore

all'esito della camera di consiglio del **18.2.2025**,

nel procedimento iscritto al **n.r.g. 6303/2023**, promosso da:

██████████, nato in Marocco il ██████████, c.f. ██████████, CUI ██████████ ;
con patrocinio dell'avv. Marco SALSEGGI;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
– Unità Dublino);**

RESISTENTE

Pubblico Ministero in sede;

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

(ai sensi dell'art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25)

Rilevato in fatto

1. Con ricorso tempestivamente presentato in data 17.5.2023, ██████████ ha impugnato il provvedimento di trasferimento avente n. di prot. ██████████, emesso ai sensi dell'art. 13, par. 1, del Regolamento (UE) n. 604/2013 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo – Unità Dublino in data 17.4.2023 e a lui notificato lo stesso giorno.

Con tale provvedimento, l'amministrazione ha disposto il trasferimento del ricorrente in Spagna, quale Stato competente a esaminare la sua richiesta di protezione internazionale, entro sei mesi dall'accettazione, da parte di tale Stato, della propria competenza (avvenuta il 2.2.2023). La competenza spagnola si fonderebbe sul fatto che, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale (avvenuta il 15.11.2022), non sarebbero trascorsi dodici mesi dalla data (28.3.2022) in cui il ricorrente, provenendo dal Marocco, avrebbe varcato illegalmente la frontiera di tale Stato membro.

Il ricorrente, rappresentando di essere giunto in Spagna nel mese di febbraio 2022 e di aver poi raggiunto l'Italia per via aerea il 27.3.2022, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato (con vittoria di spese), deducendo:



- la sussistenza di legami lavorativi e familiari in Italia (a differenza che in Spagna, ove vivrebbe soltanto la zia materna) rilevanti ai sensi degli artt. 1, 7 e 16 del Regolamento (UE) n. 604/2013, dal momento che nel nostro Paese egli svolgerebbe attività lavorativa retribuita e vanterebbe importanti legami familiari (in Italia vivono la sorell _____, il cognato _____ il nipote _____, lo zio _____, il cugino _____ e lo zio _____, quest'ultimo cittadino italiano);

- l'illegittimità del provvedimento dell'Unità Dublino in ragione dell'omesso svolgimento del colloquio personale con il richiedente in relazione al possibile trasferimento verso un altro Stato membro, in violazione degli artt. 5 e 7 del citato Regolamento;

- l'emissione del provvedimento in violazione degli stessi artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) n. 604/2013, dal momento che, per un verso, la decisione dell'Unità Dublino italiana sarebbe intervenuta oltre dodici mesi dopo l'avvenuto attraversamento illegale della frontiera spagnola (sicché la competenza della Spagna non potrebbe essere affermata ai sensi dell'art. 13, par. 1, del Regolamento, in quanto nelle more cessata) e, per altro verso, lo straniero avrebbe presentato domanda di protezione internazionale in Italia il 5.11.2022, dopo ben oltre cinque mesi di permanenza sul territorio italiano (con conseguente competenza dell'Italia ai sensi dell'art. 13, par. 2, del Regolamento).

2. L'Unità Dublino, regolarmente notiziata del ricorso, si è costituita in giudizio – a mezzo di un proprio funzionario – il 31.5.2023, ribadendo la legittimità del provvedimento adottato e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.

In particolare, l'autorità amministrativa – in replica alle deduzioni della controparte – ha rivendicato la corretta applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, par. 1, del Regolamento, dacché alla data del fotosegnalamento in occasione della presentazione della domanda di protezione internazionale (15.11.2022) non risultava ancora decorso il termine di dodici mesi dall'attraversamento illegale della frontiera spagnola, avvenuto – stando a quanto riportato in EURODAC – il 28.3.2022.

Ha, poi, evidenziato come in Spagna non si ravvisino carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, con la conseguenza che il trasferimento in tale Paese sarebbe legittimo.

Inoltre, non sarebbe invocabile il disposto degli artt. 7 e 17 del Regolamento (UE) n. 604/2013, dal momento che i parenti del ricorrente presenti sul territorio italiano non rientrerebbero tra quelli rispetto ai quali sarebbe tutelabile il diritto all'unità familiare (in quanto non ricompresi tra i familiari di cui l'art. 2 del Regolamento) e conseguentemente attivabile la "clausola discrezionale" (l'amministrazione ha, in ogni caso, evidenziato come l'istante non abbia in alcun modo provato gli allegati vincoli di parentela).

Quanto all'asserita violazione delle garanzie informative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, l'Unità Dublino ha replicato sostenendo l'avvenuta perfetta ottemperanza, da parte dell'autorità amministrativa competente, ai propri doveri istruttori e informativi, avendo consegnato allo straniero l'opuscolo di cui all'art. 4 e avendo altresì proceduto al colloquio personale di cui all'art. 5. In ogni caso, non sarebbe mai stato concretamente violato il diritto di difesa del richiedente.

3. Il Pubblico Ministero si è limitato a prendere visione del ricorso.

4. La trattazione della causa è stata più volte rinviata in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si pronunciasse sulle questioni pregiudiziali sollevate ai sensi dell'art. 267 TFUE dai Tribunali di Roma, Firenze e Milano in ordine:

- alla sussistenza, in capo ai giudici degli Stati membri, del potere di sindacare una decisione di trasferimento verso un altro Stato membro, in quanto implicante un rischio di *refoulement* indiretto per avere già, lo Stato membro richiesto, negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale (Roma, Firenze e Milano);

- alla sussistenza, in capo al giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento assunta dall'autorità amministrativa, di un potere di sindacato sul mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'autorità amministrativa stessa, implicito nella sua decisione di far luogo al trasferimento (Roma e Firenze).



Pur a séguito della pubblicazione il 30.11.2023 della sentenza con cui la CGUE ha deciso tali questioni (v. CGUE, sentenza 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), la trattazione del presente ricorso è stata, infine, ulteriormente differita in attesa che le Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione si pronunciasse sulle questioni oggetto delle ordinanze interlocutorie n. 10898/2024 e n. 10903/2024 emesse dalla Prima Sezione Civile in data 5.4.2024, relative – tra l'altro – alla sindacabilità, da parte del giudice, del mancato esercizio della clausola discrezionale in presenza di situazioni personali tali da imporre il riconoscimento della protezione “complementare” di diritto nazionale in attuazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Tali questioni sono state decise da Cass., SS.UU., 15 gennaio 2015, n. 935.

5. Con nota del 24.8.2023, parte ricorrente, nel ribadire le argomentazioni già spese nell'atto introduttivo, ha fornito aggiornamenti sulla situazione familiare e lavorativa di _____, producendo la comunicazione di ospitalità sottoscritta in suo favore dal cugino _____ il 17.5.2023 e documentando, attraverso le buste paga, la persistenza dell'attività lavorativa. Ulteriori aggiornamenti sono stati forniti con nota scritta del 28.1.2025.

6. Il Giudice designato dal Collegio ha fissato udienza avanti a sé per la discussione della causa in data 30.1.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

In data 29.1.2025, il nuovo difensore del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha depositato documentazione lavorativa aggiornata.

Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.

Ritenuto in diritto

1. Stima il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini che seguono.

2. Per ragioni di economia processuale e di ordine “logico” delle questioni sollevate dal ricorrente, si impone il prioritario esame del denunciato vizio procedurale di omessa effettuazione del colloquio informativo previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013.

Ebbene, dalla verifica della documentazione versata in atti dalla stessa parte resistente emerge *ictu oculi* la sussistenza del denunciato vizio, se si considera che il modulo del colloquio sottoscritto dal richiedente in data 15.11.2022 (all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale) risulta compilato esclusivamente nella parte anagrafica e non anche nelle restanti parti, relative ad aspetti di notevole (e potenzialmente decisiva) rilevanza ai fini della determinazione dello Stato competente, quali la situazione familiare dello straniero in Italia e il quadro sanitario (v. l'all. 6 delle produzioni di parte resistente).

Per di più, tale modulo – rimasto sostanzialmente in bianco, a dimostrazione della mancata effettuazione di un colloquio ai sensi del citato art. 5 – risulta redatto esclusivamente in lingua italiana, quando invece dal coevo modello C3 si evince che _____ parlava all'epoca la sola lingua araba (v. l'all. 7 del fascicolo di parte resistente). Ciò che comporta una palese violazione dell'art. 5, par. 4, del Regolamento.

Né può ritenersi che le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dello Stato competente siano state egualmente acquisite nel corso del colloquio svoltosi (questa volta in lingua araba) in sede di compilazione del modello C3, atteso che lo stesso (pure compilato in maniera incompleta) serve a raccogliere informazioni rilevanti ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale (v. l'art. 10 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25), le quali non coincidono né possono considerarsi fungibili con quelle utili ai fini del c.d. “Regolamento Dublino III”.



Sul punto, si richiama l'ormai consolidato (e qui condiviso) orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale *«in sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella recente sentenza n. 228 del 30/11/2023, pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 d.lgs n. 25 del 2008 ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all'informazione, implicante l'obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell'allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale»; con la precisazione che, ove tali specifici adempimenti non risultino assolti, «la decisione di trasferimento deve essere annullata» (cfr. Cass., sez. I, 6 maggio 2024, n. 12162; Cass., sez. I, 20 agosto 2024, n. 22947; nella giurisprudenza di merito, v., da ultimo, Trib. Bologna, 13 settembre 2024, nel proc. n. 9172/2022 R.G.).*

Nel caso di specie, peraltro, l'infungibilità delle rispettive informazioni appare evidente alla luce delle stesse allegazioni del ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, là dove egli ha riferito (e parzialmente documentato: v., ad es., i docc. 1, 5, 7, 8 e 9 del fascicolo di parte) circostanze – come l'arrivo in Spagna nel mese di febbraio 2022 anziché il 28.3.2022, l'arrivo in Italia il 27.3.2022 anziché in epoca successiva, la presenza di alcuni familiari sul territorio italiano e lo svolgimento di attività lavorativa – potenzialmente rilevanti ai fini dell'individuazione dello Stato competente (nell'ottica, ad es., di verificare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 13, par. 1, con conseguente determinazione della competenza spagnola o di valutare, da parte dell'amministrazione, l'applicabilità della “clausola discrezionale” di cui all'art. 17). Né è dimostrato, nella vicenda in esame, che l'amministrazione abbia provveduto a verificare – attraverso il colloquio svoltosi il 15.11.2022 – la corretta comprensione, da parte del richiedente, delle informazioni contenute nell'opuscolo informativo, come invece impone l'art. 5, par. 1, del Regolamento.

Mette, inoltre, conto rilevare – in replica a quanto argomentato dall'amministrazione a p. 7 della sua memoria di costituzione – che gli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento gravavano certamente e unicamente sullo Stato italiano: contrariamente a quanto asserito dall'Unità Dublino, infatti, alla data del 15.11.2022 non risultava aver presentato domande di protezione internazionale né in Spagna né in altri Stati membri dell'Unione europea (in ogni caso, sul punto, a dimostrazione dell'assoluta infondatezza anche sul piano teorico di tale eccezione della resistente, v. quanto chiarito dalla sentenza della CGUE, sez. II, 30 novembre 2023, n. 228, secondo cui *«l'articolo 29 del regolamento Eurodac esige che venga consegnato l'opuscolo comune a ogni cittadino di paese terzo o apolide soggiornante irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e le cui impronte digitali sono acquisite e trasmesse al sistema centrale, tale consegna dovendo avvenire al più tardi al momento di detta trasmissione, indipendentemente dalla questione se tale persona abbia, o meno, presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro»*).

Si deve, dunque, concludere nel senso che l'Italia non ha rispettato la procedura informativa prevista dal “Regolamento Dublino III” prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento qui impugnato.

3. Ciò posto, ritiene il Tribunale che la conseguenza di tale violazione sia l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, in linea con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza n. 228/2023, secondo cui, di regola, *«la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5»* (v. anche Cass., sez. I, 6 maggio 2024, n. 12162).



È pur vero che tale sentenza contempla un'eccezione alla regola dell'annullamento nel caso in cui «*la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione*». Ma una tale sanatoria attraverso il recupero, in sede giurisdizionale, delle garanzie informative e partecipative è, all'evidenza, inattuabile a distanza di circa due anni e mezzo dalla presentazione della domanda di protezione senza che si sia addivenuti a una decisione sullo Stato competente al suo esame (e non per causa imputabile al ricorrente), se non altro per il mutamento della situazione di fatto nelle more intervenuto e soprattutto per l'inevitabile affievolimento della memoria del richiedente su circostanze relative al suo percorso migratorio potenzialmente rilevanti ai fini della procedura di trasferimento. Non appare, pertanto, praticabile in questa sede un "rimedio effettivo" al vizio procedurale sopra accertato.

Tale vizio – da ritenersi "assorbente" rispetto ad ogni altra doglianza avanzata dal ricorrente – comporta, dunque, l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

4. Nulla va disposto in materia di spese processuali: sussisterebbero i presupposti per una compensazione integrale delle stesse ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (essendo l'accoglimento del ricorso dipeso anche da sopravvenienze in diritto, attesa l'applicazione alla fattispecie in esame degli innovativi principi statuiti dalla citata sentenza n. 228/2023 della CGUE, e da sopravvenienze in fatto, come il significativo lasso di tempo trascorso, al momento della definizione del presente giudizio, dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale), ma non può procedersi in tal senso, dal momento che la resistente, non costituitasi tramite difensore, non ha allegato di averne sostenute.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale,

visti gli artt. 3, comma 3-*septies*, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,

in accoglimento del ricorso,

annulla il provvedimento impugnato e accerta la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale avanzata da _____, nato in Marocco il _____ (c.f. _____, CUI _____), in data 5.11.2022 presso la Questura di Brescia;

nulla sulle spese processuali.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, il 18 febbraio 2025.

La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi

